

FORMAZIONE MEDICINA GENERALE REGIME INCOMPATIBILITA'

Per gli specializzandi ammessi al corso di formazione specifica in medicina generale (CFSMG) in base al Decreto Calabria (D.L. 35/2019, conv. dalla L. 60/2019) **non vi è una assoluta inconciliabilità tra la partecipazione al corso e lo svolgimento di ulteriori attività lavorative precedentemente avviate.**

Una recentissima sentenza del T.A.R. del Lazio ha riconosciuto al medico non borsista il diritto di un'adeguata retribuzione (tutelato sia dall'Ordinamento Eurocomunitario che dalla Costituzione italiana) e la concessione di continuare a svolgere l'attività libero professionale in essere purché in concreto compatibile con la sua formazione, richiamando la ormai consolidata giurisprudenza sul punto ed affermando che *“il Decreto Calabria ha introdotto una nuova ed ulteriore modalità di accesso al corso di Medicina Generale – riguardante i medici che hanno già avviato una propria attività lavorativa – tramite graduatoria riservata senza borsa di studio”*.

Ciò al fine di evitare di circoscrivere l'accesso al CFSMG ai soli soggetti che già dispongono di proprie risorse e che possono studiare senza percepire alcuna remunerazione.

CHIUNQUE SIA RISULTATO VINCITORE DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE PER IL TRIENNIO 2020/2023 può continuare a seguire la libera professione e non privarsi ingiustamente del proprio lavoro per poter frequentare il corso di formazione in medicina generale senza borsa di studio.

Lo SNAMI tramite il proprio Studio Legale sta raccogliendo adesioni e promuovendo azioni di tutela in favore dei propri iscritti.

Per maggiori informazioni:

legale@snamiroma.org